

La Commissione europea ha aperto una consultazione per raccogliere pareri sulla direttiva

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Arriva il testo unico del fisco Ue La Dac10 unifica le regole sugli scambi di informazioni

Pagina a cura
di MATTEO RIZZI

Verso un testo unico sugli scambi fiscali nell'Unione europea: Bruxelles avvia la consultazione sulla riforma della direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac). La Commissione europea ha pubblicato una consultazione pubblica, aperta fino al 10 febbraio 2026, per raccogliere contributi e orientare il lavoro preparatorio per una proposta di direttiva che andrà a delineare in modo organico le regole sugli scambi a fini fiscali attualmente in vigore nell'Unione europea.

Come spiega l'esecutivo europeo, l'iniziativa nasce dalla constatazione che, a dieci anni dall'adozione della Dac1 e dopo otto interventi di modifica (siamo arrivati alla Dac9), il quadro normativo sugli scambi risulta frammentato e complesso. L'assenza di un testo consolidato rende più difficile la lettura e l'applicazione delle regole, sia per le amministrazioni fiscali sia per i soggetti obbligati agli adempimenti informativi. «Poiché attualmente non esiste un testo giuridico consolidato della Dac, la Commissione valuterà se la rifusione della Dac e delle sue otto modifiche legislative in un unico strumento giuridico possa semplificare la leggibilità e la chiarezza per tutti i soggetti interessati», afferma la consultazione.

I contributi attesi dovranno anche consentire a Bruxelles di stimare l'impatto delle diverse opzioni legislative e di individuare eventuali sovrapposizioni, incoerenze o inefficienze nel sistema attuale. La riflessione si inserisce nel solco della valutazione già condotta dalla Commissione sulla Dac (si veda ItaliaOggi del 19/11/2025), dalla quale è emersa l'esigenza di semplificare gli obblighi di comunicazione ed eliminare possi-

bili duplicazioni o incoerenze tra i diversi scambi di informazioni. Oltre alla rifusione formale, la Commissione intende valutare eventuali interventi puntuali sul contenuto della direttiva. Tra le ipotesi in esame figurano: modifiche agli hallmarks della Dac6, per migliorare l'individuazione dei contribuenti oggetto di segnalazione; un riasseme delle soglie di segnalazione previste dalla Dac7 per la vendita di beni o servizi tramite piattaforme online; misure per migliorare la qualità e l'utilizzabilità dei dati scambiati tra le amministrazioni fiscali.

La Dac1 prevede lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai redditi da lavoro dipendente, alle pensioni, ai compensi degli amministratori, ai prodotti di assicurazione sulla vita, nonché alla proprietà e ai redditi derivanti da beni immobili. La Dac2 ha esteso lo scambio automatico alle informazioni sui conti finanziari; la Dac3 ha poi ampliato il perimetro dello scambio ai ruling fiscali transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento delle multinazionali; la Dac4 ha introdotto lo scambio delle rendicontazioni paese per paese (CbCR). La Dac5 ha dato accesso alle autorità fiscali a determinate informazioni anticiclaggio, mentre la Dac6 ha imposto obblighi di segnalazione e scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente dannosi sotto il profilo fiscale. La Dac7 disciplina lo scambio di informazioni sui redditi generati dai venditori che operano tramite piattaforme online, mentre la Dac8 ha esteso lo scambio di informazioni alle cripto-attività e ai ruling relativi a soggetti ad alto patrimonio. La Dac9, infine, definisce le regole per la presentazione e lo scambio automatico delle dichiarazioni relative alla Global Minimum Tax.

— © Riproduzione riservata —

